

PROT. ____/16 DEL __/__/2016

ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO

**Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a
40.000 euro**

Attuazione Legge regione Friuli Venezia Giulia art. 6, co. 41, lett. b) n. 148 del 2016

CIG Z1F1BA3860

PREMESSO CHE:

- l'ERT ha rilevato la necessità di affidare ad un esperto un incarico di servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla *"Verifica e analisi per la messa in sicurezza delle strutture teatrali del circuito dell'Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia"*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, co. 41, lett. b) della legge regionale n. 148 del 2016;
- con decisione a contrarre prot. 59/16/UT/DC del 18/10/2016 è stato pubblicato avviso pubblico ai fini dello svolgimento di una selezione comparativa tra più candidature;
- a seguito dello svolgimento di suddetta selezione è risultato affidatario _____;
- che a seguito sono stati esperiti con esito positivo tutti i controlli necessari per procedere alla stipula del suddetto contratto;

pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del relativo Incarico
TRA

- **l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia** (*di seguito*, denominato anche ERT), nella persona del Dott. Renato Giuseppe Manzoni, Direttore, avente ufficio per ragioni di carica in via Marco Volpe 13, 33100 Udine C.F. 00286400320 e P.IVA 01007480302;

E

- _____ (indicare anche semplicemente nome del professionista o della società o associazione professionale), in persona del legale rappresentante pro tempore _____, con sede in _____, via _____, n. ____ C.F./P.IVA _____

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Incarico, con particolare riguardo alle offerte presentate in risposta all'avviso pubblicato dall'ERT in data 18 ottobre 2016 costituiscono oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Definizioni

Nel presente Contratto e in tutti gli altri atti indicati all'art. 1, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **COMMITTENTE**: ERT - Ente Teatrale Regionale Friuli Venezia Giulia, via Marco Volpe n. 13, 33100 Udine;
- b) **TECNICO INCARICATO**: la persona fisica o giuridica o impresa che si impegna all'esecuzione dei servizi e prestazioni descritte nel presente Incarico;
- c) **INCARICO**: l'accordo tra il Committente e il Tecnico incaricato (*di seguito congiuntamente anche*: Parti) per l'esecuzione dei servizi e prestazioni, concluso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dal presente atto;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente Incarico è regolato:

- dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti in esso richiamati, in particolare tutti gli atti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli

accordi intervenuti con il Tecnico incaricato, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; in particolare, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, valgono le condizioni e prescrizioni tutte contenute e/o richiamate nel presente documento e nei documenti e atti della procedura più sopra richiamata;

- dai regolamenti e dalle deliberazioni del Committente, di cui il Tecnico incaricato dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente nominati o allegati, fanno parte del presente atto e, in particolare, dal Regolamento generale per l'acquisizione in economia approvato dall'ERT il 28 maggio 2012 ed integrato dallo stesso nelle sedute del 4 novembre 2013 e del 18 dicembre 2013;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- da tutte le normative tecniche vigenti in materia di sicurezza (con particolare ma non esclusivo riferimento alla circolare del 1 aprile 2011 del Ministero degli Interni sui carichi sospesi) nei locali di pubblico spettacolo;
- dalle normative internazionali, comunitarie applicabili al servizio in oggetto;

Articolo 4 - Domicilio delle parti

Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai dati indicati in premessa che non siano stati comunicati per iscritto per lettera raccomandata A/R al domicilio del Committente medesimo.

Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Tecnico Incaricato dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata A/R indirizzato al domicilio dello stesso Tecnico incaricato.

Il Committente può stabilire che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione dell'Incarico possano aver luogo anche tramite modalità differenti, sempre nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Articolo 5 – Incarico a formazione progressiva

Il presente incarico disciplina i servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi a *“Interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT”*.

L'incarico si configura a “formazione progressiva” in quanto la necessità di effettuare le attività di cui all'art. 6 ss da parte del Tecnico incaricato dipendono dalle autorizzazioni di volta in volta pervenute all'ERT dai soggetti proprietari delle singole strutture teatrali. Di conseguenza, al presente schema di contratto, seguiranno una serie di atti integrativi relativi a singoli incarichi conferiti con riferimento a una o più strutture teatrali, nei quali verranno stabiliti, tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Le attività di dettaglio da svolgere nell'ambito di quelle elencate all'art. 6 e ss del presente schema di contratto;
2. I cronoprogramma e i termini di consegna della documentazione nelle varie fasi di svolgimento delle attività da parte del professionista indicate all'art. 6;

3. I rapporti di collaborazione da instaurare con i referenti del soggetto proprietario dei singoli teatri.

Si precisa che l'atto integrativo non farà riferimento ad alcune corrispettivo che verrà erogato solo ed esclusivamente ad incarico espletato entro il 30 novembre 2017, salvo l'anticipo spese pari a 5.000 euro più iva e altri oneri a scomputo dell'intero importo complessivo.

Articolo 6 – Attività

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente avviso, il professionista affidatario del servizio dovrà:

- Eseguire i necessari sopralluoghi per la verifica dello stato di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale della sicurezza (con particolare ma non esclusivo riferimento ai carichi sospesi e strutture tecniche ad esso collegate) e eventuali altri miglioramenti funzionali delle singole strutture teatrali indicate dall'ERT, previo assenso del soggetto proprietario, pubblico o privato; in particolare, verificare la rispondenza dello stato dei luoghi alla documentazione tecnica e/o amministrativa disponibile presso gli enti, pubblici o privati, aderenti all'ERT. In caso di mancata rispondenza o assenza di documentazione tecnica e/o amministrativa, segnalare all'ERT tale mancata rispondenza e/o assenza e/o redigere un elaborato di analoga funzione;
- Individuare gli interventi di manutenzione e miglioramento funzionale della sicurezza (con particolare ma non esclusivo riferimento ai carichi sospesi e strutture tecniche ad esso collegate) da realizzare in ciascuna struttura teatrale e le rispettive categorie in caso di eventuali servizi e/o lavori da effettuare ad opera di terzi. Indicare altresì gli eventuali e possibili interventi di miglioramento e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche nelle sale teatrali;
- Valutare il costo di massima per tipologia di intervento da realizzare in ciascuna struttura teatrale come eventuale base d'asta per la successiva fase di procedura di selezione delle ditte incaricate;
- Redigere un capitolato tecnico generale (cd. progettazione definitiva) di appalto per ciascuna struttura teatrale da porre come base per la negoziazione con le successive imprese;
- Identificare le eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative o altri atti da acquisire prima della realizzazione degli interventi per ciascuna struttura teatrale (ad esempio, pareri o nulla osta delle Soprintendenze o di altre amministrazioni pubbliche);
- Redigere la progettazione esecutiva che sarà attuata dalla Ditta selezionata dall'ERT per gli eventuali lavori e/o servizi da realizzare;
- Effettuare la supervisione dell'esecuzione dei servizi e/o lavori eseguiti a regola d'arte dalla Ditta che sarà successivamente individuata dall'ERT;
- Verifica la corrispondenza tra gli interventi realizzati dalla Ditta selezionata e la sua progettazione esecutiva, in particolare sull'idoneità statica dei carichi sospesi secondo la circolare del Ministero dell'interno 1 aprile 2011;

Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle attività sopra indicate, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'ERT.

Articolo 7 – Obblighi generali

Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Il Tecnico Incaricato sottoscrive il Piano anticorruzione e della Trasparenza approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERT in data 3 agosto 2016 e pubblicato sul sito www.ertfvg.it

Articolo 8 – Documentazione da produrre

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 2 copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato ulteriore, a semplice richiesta dell'ERT, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'ERT le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF.
- c) produrre, a prestazioni ultimate dalla ditta selezionata per la realizzazione degli interventi progettati dal tecnico incaricato un report sul miglioramento funzionale della sicurezza delle strutture teatrali e in particolare sull'adeguatezza e idoneità statica delle condizioni di ancoraggio dei carichi sospesi.

Articolo 9 – Obbligo di collaborazione

Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi dell'ERT.

Egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ERT in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'ERT abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni dell'ERT alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- c) deve prestare leale collaborazione anche nei confronti dei soggetti proprietari delle singole strutture teatrali, così come da disposizioni impartite dall'ERT;

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'ERT; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'ERT qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Riservatezza, astensione

Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento dei successivi affidamenti.

Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'ERT è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dal committente.

Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'ERT committente tale circostanza.

Articolo 11 – Assicurazione

Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto/capitolato posto a base di della procedura di selezione delle ditte che interverranno presso le singole strutture teatrali. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 1 milione di euro.

Articolo 12 – Tempi di consegna

I termini per la realizzazione delle attività e la produzione della relativa documentazione di cui agli artt. 6 e ss sono assegnati di volta in volta dall'ERT e concordati con l'Incaricato tecnico, in relazione alla tipologia di attività da svolgere per ciascuna struttura teatrale con l'atto integrativo di cui all'art. 5 del presente schema di contratto.

In ogni caso, tutte le attività indicate all'art. 6 e ss. dovranno concludersi (compresa la realizzazione degli interventi e le certificazioni finali di idoneità statica e messa in sicurezza) entro il 30 novembre 2017.

Essi decorrono dalla data di comunicazione scritta dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni per ciascuna struttura teatrale qualora la comunicazione ne preveda più di una.

I termini per l'espletamento delle sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'ERT.

I termini di cui sopra sono inoperanti nel periodo necessario all'eventuale acquisizione di atti e/o documentazione amministrativa, se ritenuto necessario dall'ERT. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'ERT, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

Articolo 13 – Prestazioni affidate a terzi

L'ERT è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari di prestazioni strumentali e accessorie nell'ambito della sua organizzazione professionale.

Articolo 14 - Corrispettivo

Il valore totale presunto oggetto dell'incarico viene stimato come massimo spendibile in Euro 30.000 più iva e altri oneri secondo la tabella indicata al pt. 4 dell'avviso.

Si attesta che a seguito della negoziazione svolta con il responsabile del procedimento la tabella è aggiornata, al ribasso, nel modo che segue:

Numero di strutture assegnate con incarico ad hoc	Corrispettivo
Minori di 12 strutture teatrali	_____ euro più IVA ed eventuali altri oneri previdenziali per ogni struttura teatrale assegnata
Al raggiungimento di 12 strutture teatrali	_____ euro più IVA ed eventuali altri oneri previdenziali
In caso di superamento di n. 12 strutture teatrali	_____ euro più IVA ed eventuali altri oneri previdenziali per ogni struttura teatrale assegnata
Al raggiungimento di 21 strutture teatrali	30.000 euro più IVA ed eventuali altri oneri previdenziali

I corrispettivi verranno erogati dall'ERT solo a seguito di consegna della documentazione attestante lo svolgimento a regola d'arte dell'incarico.

I corrispettivi comprendono anche le attività eventuali indicate all'art. 6 del presente schema di contratto.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Incarico, all'applicazione di eventuali tariffari, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione

dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'ERT.

Articolo 15 – Oneri dell'ERT

L'Amministrazione committente si impegna a mettere/ha messo a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

La documentazione di cui sopra può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, con divieto di qualsiasi divulgazione.

Articolo 16 - Durata

Il presente Contratto decorre a far data dal momento della stipula e si conclude entro e non oltre il 30 novembre 2017. Non è prevista possibilità di rinnovo.

Articolo 17 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i., ovvero entro 30 giorni dall'invio della fattura, dall'ERT previo riscontro delle prestazioni verificate con il proprio l'Ufficio amministrativo, secondo le seguenti modalità:

- **Fattura di acconto: € 5.000,00** più IVA ed eventuali altri oneri previdenziali **entro il 28/02/2017;**
- **Fattura a saldo al termine dei lavori**

Non sono dovuti gli interessi in mora da parte dell'ERT nel caso di ritardati pagamenti, qualora ciò dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 (L. 23 giugno 2014, n.89), l'ERT FVG, in qualità di Organismo di diritto pubblico incluso nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche potrà ricevere ESCLUSIVAMENTE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO (formato XML fatturaPA). Ai fini dell'emissione di tali fatture, si trasmette ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Allegato D del richiamato DM 55/2013 il Codice Ufficio da indicare obbligatoriamente nei documenti, insieme al CIG:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFG5L8
---------------------------	--------

L'importo delle predette fatture è corrisposto sul seguente conto corrente dedicato:

BANCA _____

IBAN _____

In ogni caso, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, con l'indicazione espressa del **CIG Z1F1BA3860** cui si riferisce e dovrà essere intestata all'ERT FVG.

L'Incaricato, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'incaricato può sospendere il servizio e/o le prestazioni indicate nel presente Contratto.

Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Incarico.

Il conto corrente di cui all'articolo 10 è dedicato, anche in via non esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Tecnico incaricato si obbliga a comunicare all'ERT le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Tecnico incaricato si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con terzi, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Il Tecnico incaricato o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'ERT e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 19 - Penali

Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate ai sensi dell'art. 6 e ss. comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi concordati di volta in volta, per ogni giorno oltre i termini assegnati dall'ERT.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente incarico diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione.

La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'ERT in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'ERT può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'ERT o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, e more o altri oneri che l'ERT debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Articolo 20 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di cui all'art. 1456, il Committente può risolvere il presente Incarico in tutte le seguenti ipotesi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Incaricato, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente Incarico;
- b) valutazione dell'ERT in ordine alla totale inadeguatezza del servizio, comprovato da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente del contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto, negli atti e documenti in essi richiamati stato;
- c) qualora sia depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- d) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- e) violazione delle regole sulle transazioni in materia di appalti richieste per legge e in base al precedente articolo *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*;
- f) impiego di personale non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura così come stabilito al precedente articolo *"Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"*;
- g) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Impresa negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010:

Il Committente comunica la volontà di risolvere il presente Contratto all'Impresa con raccomandata A/R o via pec.

L'Impresa, in caso di risoluzione del presente Contratto, si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per evitare che possano verificarsi ulteriori e maggiori inconvenienti, oneri e/o danni al Committente.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate a _____ ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Articolo 21 - Recesso

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun inconveniente, onere o danno al Committente.

In caso di recesso del Committente, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché della restituzione del materiale in comodato d'uso, e previa accettazione espressa dello stesso Committente,

secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

Articolo 22 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13, del DLgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dall'Impresa al Committente sono raccolti e trattati esclusivamente per la stipula e gestione del presente Contratto.

Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1, del citato DLgs. n. 196/2003.

I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne all'ERT, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ERT.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'ERT, il dott. Renato Manzoni. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10, del suddetto DLgs. n. 196 del 2003.

Articolo 23 - Controversie e Foro competente

Per ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Incaricato Tecnico

*(o Il legale rappresentante del prestatore
di servizi)*

ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

*Il Legale rappresentante
(Alessandro Malcangi)*

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale rappresentante di _____, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Articolo 3	Norme regolatrici e disciplina applicabile
Articolo 5	Incarico a formazione progressiva
Articolo 6	Attività
Articolo 7	Obblighi generali
Articolo 8	Documentazione da produrre
Articolo 9	Obbligo di collaborazione
Articolo 10	Riservatezza e astensione
Articolo 11	Assicurazione
Articolo 12	Tempi di consegna
Articolo 13	Prestazioni affidate a terzi
Articolo 14	Corrispettivo
Articolo 16	Durata
Articolo 16	Recesso
Articolo 17	Pagamenti
Articolo 18	Tracciabilità flussi finanziari
Articolo 19	Penali
Articolo 20	Risoluzione
Articolo 21	Recesso
Articolo 23	Controversie e foro competente

Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione

Incaricato Tecnico
*(o Il legale rappresentante del prestatore
di servizi)*

**ENTE REGIONALE TEATRALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**
*Il Legale rappresentante
(Alessandro Malcangi)*